



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

A partire dall'anno 2012 è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'ICI e dell'IRPEF e relative addizionali dovute con riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di:

- fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto, compresi quelli adibiti ad abitazione principale e pertinenze della stessa;
- aree edificabili.

I terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs 504/92 e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, in quanto Palazzuolo sul Senio è classificato Comune montano.

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10) in quanto il Comune di Palazzuolo sul Senio è incluso nell'elenco dei comuni classificati montani predisposto dall'ISTAT.

SOGGETTI PASSIVI

- Proprietari di immobili e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.
- Coniuge assegnatario dell'immobile a seguito di separazione legale o divorzio.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Il valore a cui applicare le aliquote d'imposta è:

- per i **fabbricati**: RENDITA CATASTALE rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO CAT. A (escluso A/10) e C/2, C/6 e C/7	160
GRUPPO CAT. B e C/3, C/4 e C/5	140
D/5	80
A/10	80
GRUPPO CAT. D (escluso D/5)	60 elevato a 65 dal 1.1.2013
C/1	55

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it [PEC comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it](mailto:PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it)



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

- per le **aree edificabili**: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con deliberazione n. 40 dell'11.5.2005 e successive modifiche ed integrazioni sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune.

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Precisazioni:

- A differenza di quanto succedeva per l'ICI, l'IMU si applica anche alle abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.
- E' stata abolita per legge l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.

ALIQUOTE

L'acconto 2012 dovrà essere effettuato applicando obbligatoriamente le aliquote di base così stabilite, anche nel caso in cui il Comune abbia già deliberato le proprie:

- **4,00 per mille** per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- **7,60 per mille** per tutti gli altri immobili.

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo di questa ulteriore detrazione non può superare i 400 euro.

VERSAMENTO

Per l'anno 2012 per l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE potrà essere effettuato:

- **in 2 rate:** 1^a rata pari al 50% entro il 18 giugno – 2^a rata a conguaglio entro il 17 dicembre;
- **in 3 rate:** 1^a rata pari ad 1/3 entro il 18 giugno 2^a rata pari ad 1/3 entro il 17 settembre – 3^a rata a conguaglio entro il 17 dicembre.

Per gli ALTRI IMMOBILI e per le AREE EDIFICABILI dovrà essere effettuato in **2 rate**:

- 1^a rata pari al 50% entro il 18 giugno – 2^a rata a conguaglio entro il 17 dicembre.

In sede di conguaglio si dovrà tenere conto delle aliquote deliberate dal Comune.

Il pagamento dell'acconto potrà essere effettuato esclusivamente mediante il **modello F24**.

Il codice catastale del Comune di Palazzuolo sul Senio da indicare sul modello è: **G270**

I codici tributo sono i seguenti:

- Abitazione principale e relative pertinenze: **3912**
- Aree fabbricabili: quota Comune **3916**
- Aree fabbricabili: quota Stato **3917**
- Altri fabbricati: quota Comune **3918**
- Altri fabbricati: quota Stato **3919**

Sulla homepage del sito comunale è disponibile il link per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24

Quota destinata allo Stato

E' pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili (in pratica il 3,8 per mille o 0,38%) ad eccezione dell'abitazione principale e pertinenze; **in tal caso infatti l'imposta spetta per intero al Comune.**

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO TERRENI

Questi immobili devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il **30 NOVEMBRE 2012**, con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle Finanze 19.04.1994, n. 701 (procedura DOCFA).

Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta su questi immobili dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

DICHIARAZIONI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. **Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.** Con apposito decreto verrà approvato il modello e saranno disciplinati i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata.

Piazza Ettore Alpi n. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)

Tel 0558046008-0558046154 – Fax 0558046461 – C.F./PI IVA 01161500481

tributi@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it PEC.comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it